



ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI
DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Roma, 10 marzo 2020

IL PRESIDENTE

COMUNICATO

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

Con Decreto del 09/03/2020, il Governo ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, vietando ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

In data 10/03/2020 Il MIUR ha disposto il divieto di qualunque forma di riunione del personale docente "in presenza", anche per le attività degli organi collegiali.

SI RITIENE CHE

A) CCNL SCUOLA:

- 1) I **lavoratori ATA** potranno usufruire di un periodo parziale di ferie/congedi relativo al periodo di sospensione dell'attività didattica.
- 2) **Personale docente**: viene esentato dalle prestazioni didattiche in sede sia per l'attività docente, sia per l'attività complementare (collegi, consigli, riunioni, ecc). Le attività collegate potranno essere svolte soltanto in via telematica. Gli istituti potranno, ove possibile, organizzare e svolgere attività didattica "a distanza".
- 3) **Rette scolastiche**: si ribadisce che la retta scolastica è annuale e resta obbligatoria, al di là della concreta modalità di erogazione. Si fa eccezione per il solo costo della mensa scolastica.
- 4) **Modifiche CCNL AGIDAE**: l'AGIDAE sta predisponendo con le organizzazioni sindacali competenti un accordo nazionale e territoriale al fine di poter usufruire delle prestazioni economiche del FIS (Fondo Integrativo Salariale).

B) CCNL Università:

- 1) **Personale ATA**: può usufruire di periodi di ferie o turnazioni particolari tenendo conto delle necessità del gestore. Resta la possibilità di svolgimento di attività formativa a distanza, tenendo conto in particolare delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

C) Contratto Socio Sanitario Assistenziale:

- 1) **Personale dipendente**: fermo restando l'obbligatorietà delle prestazioni lavorative per tutto il personale dipendente, in caso di impossibilità a raggiungere la sede di lavoro a causa di esigenze di carattere pubblico, l'assenza sarà ritenuta giustificata anche se non retribuita e potrà eventualmente essere compensata con giorni di ferie e di permessi.
- 2) **Periodi di ferie e/o congedi**: potranno essere gestiti con le ordinarie norme contrattuali.

NB: Si ricorda che, ai sensi degli articoli 47 n. 7 CCNL AGIDAE Scuola e 63 CCNL AGIDAE Università, il servizio prestato nelle circostanze attuali va regolarmente retribuito, rinviando alle successive procedure INPS il recupero delle prestazioni del FIS (Fondo Integrativo Salariale).
Allegiamo il testo originale e integrale, ricordando che le nostre Istituzioni devono assumere tutte le misure d'igiene e sanità necessarie.

P. Francesco Ciccimarra
Presidente AGIDAE



Allegati: DPCM 09/03/2020, DPCM 08/03/2020.